

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Hantig Gabriela Elisabeta, nata a Viseu De Sus (Romania) il 2 marzo 1972, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist in domeniul sanatare si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Grigore Moisil» di Viseu De Sus nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente autorità di Governo rumeno - Ministero della sanità della Romania - in data 15 novembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist in domeniul sanatare si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Grigore Moisil» di Viseu De Sus nell'anno 2010 dalla sig.ra Hantig Gabriela Elisabeta, nata a Viseu De Sus (Romania) il 2 marzo 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Hantig Gabriela Elisabeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00825

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 dicembre 2010.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Milano e nella provincia di Monza - Brianza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 che semplifica le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento del numero di facchini di cui all'art. 121 TULP adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli U.P.L.M.O. le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni Provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, sopresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8 e la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione V - n. 39 del 18 marzo 1997 inerente i lavori di pulizia e facchinaggio;

Visto il decreto ministeriale 07 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella Direzione Provinciale del Lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della Direzione Provinciale;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il precedente Decreto in materia del 10 febbraio 2005 emanato dalla Direzione provinciale del lavoro di Milano;

Ritenuta la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da applicare nella Provincia di Milano ed nella Provincia di Monza - Brianza;

Consultate le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo, che hanno convenuto di non modificare le tariffe che sono state applicate nel corso del corrente anno e di procedere alla rideterminazione delle stesse a partire dal 1° gennaio 2011;

Considerato il seguente indicatore economico: l'indice ISTAT del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010;



Decreta:

le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Milano e nella provincia di Monza - Brianza, che in allegato costituiscono (parte integrante del presente atto, vengono rideterminate con il seguente incremento:

dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010 di una percentuale pari al 12% sugli importi pubblicati nel precedente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 dicembre 2010

Il direttore provinciale: WEBER

ALLEGATO

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE
NELLA PROVINCIA DI MILANO E NELLA PROVINCIA DI MONZA - BRIANZA

Art. 1.
PRESTAZIONI IN ECONOMIA

I lavori potranno essere svolti in economia, con corresponsione ai lavoratori che espletano l'attività di facchinaggio (riuniti o meno in Società o Cooperative, ecc.) dei seguenti compensi per ogni giornata lavorativa normale con un massimo di otto ore: dal 1° gennaio 2011 € 128,00 (centoventotto/00) che corrispondono per ogni ora feriale a 16,00 (sedici/00).

Art. 2.
TARIFFE AL PESO LORDO

I compensi minimi riferiti a peso lordo, per i lavori di facchinaggio delle merci, sono definite tra il committente e l'appaltatore nel rispetto del CCNL di categoria e, comunque, nel rispetto della tariffa di cui all'art. 1.

Art. 3.
LAVORO STRAORDINARIO

È considerato lavoro straordinario e da luogo alla maggiorazione prevista dal CCNL applicato sulle tariffe di cui al precedente art. 1, quello disposto dal committente ed eseguito oltre l'orario normale di lavoro.

ART. 4.
LAVORI ESEGUITI OLTRE I CONFINI DEL COMUNE

Rimborso spese di trasporto - Per i lavori eseguiti fuori del territorio del Comune ove ha sede la Cooperativa o la società (o fuori dal Comune di abituale domicilio del facchino libero esercente, non socio di Cooperativa o della società), e sempreché tali lavori siano eseguiti in maniera saltuaria e/o occasionale e la distanza tra la sede abituale di lavoro e il posto di lavoro non sia inferiore a sei chilometri, verrà riconosciuto il rimborso delle spese vive incontrate per recarsi al posto di lavoro. L'importo di tale rimborso non potrà essere inferiore a quanto previsto dal CCNL, sempreché il trasporto non venga assicurato dal committente

Rimborso spese di vitto e mensa - Per i lavori eseguiti fuori dal territorio del Comune ove ha sede la Cooperativa o la società (o fuori dal Comune di abituale domicilio del facchino libero esercente, non socio di Cooperativa o società), il committente riconoscerà un rimborso per persona e per ogni giornata di otto ore lavorative, € 7,00 (sette/00), sempreché non venga fornita dal committente la possibilità di utilizzo della mensa aziendale. Nell'ipotesi che il contratto specifico preveda la possibilità di utilizzo del servizio mensa aziendale da parte del prestatore d'opera, lo stesso è obbligato a servirsene. Il costo convenzionale "pasto" vigente in azienda a carico dei lavoratori dipendenti verrà fatturato dal committente al commissionario. Le spese di vitto ed alloggio, in caso di trasferta superiore alle otto ore lavorative, verranno direttamente concordate tra le parti ove non previsto dal CCNL applicato.

ART. 5.
LAVORI ESEGUITI ENTRO I CONFINI DEL COMUNE

I lavoratori potranno utilizzare il servizio mensa aziendale o esterna alle condizioni dei dipendenti dell'azienda committente

Il costo convenzionale pasto vigente in azienda a carico dei lavoratori dipendenti verrà fatturato dal committente al commissionario

In mancanza di tale servizio verranno comunque riconosciuti € 0,70 (zero/70) per ogni giornata lavorativa come contributo per mancata mensa, ove non previsto dal CCNL applicato.

ART. 6.
LAVORI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DISAGIATE

Le tariffe di cui agli art. 1 e 2, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17 % (diciassette per cento), intendendosi così comprese l'onere per eventuali indumenti specifici antiinfortunistici e protettivi, che di conseguenza sarà sostenuto dal datore di lavoro secondo le eventuali previsioni del CCNL applicato e dalla normativa vigente.

La percentuale di maggiorazione sarà pari al 15% nel caso che dette attrezzature siano a carico del committente.

ART. 8.
DISTANZE ED ALTEZZE

Quando le operazioni di facchinaggio vengono svolte di domenica o nei giorni di festività nazionali infrasettimanali, le tariffe di cui ai precedenti art. 1 e 2 saranno maggiorate del 35 % (trentacinque per cento), fatto salvo le eventuali diverse previsioni del CCNL applicato e del successivo art. 12 del presente Decreto.

ART. 8.
LAVORO NOTTURNO

Quando le operazioni di facchinaggio si svolgono durante le ore notturne, le tariffe di cui ai precedenti art. 1 e 2 debbono essere maggiorate del 40 % (quaranta per cento), fatto salvo le eventuali diverse previsioni del CCNL applicato e del successivo art. 12 del presente Decreto.

ART. 9.
LAVORO PRESTATO NELLA GIORNATA DI SABATO

Per le operazioni di facchinaggio straordinarie che si svolgono nella giornata di sabato, le tariffe di cui ai precedenti art. 1 e 2 debbono essere maggiorate del 35 % (trentacinque per cento), fatto salvo le eventuali diverse previsioni del CCNL applicato e del successivo art. 12 del presente Decreto.

ART. 10.
ASSICURAZIONI SOCIALI - ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI - ISTITUTI CONTRATTUALI

Le Cooperative o le società interessate alle attività di facchinaggio, a favore del personale occupato nelle operazioni di facchinaggio,



provvederanno direttamente alla copertura dei rischi contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, al pagamento dei contributi per le assicurazioni sociali, per gli assegni familiari e per quanto altro disposto dalle leggi in tema assicurativo, previdenziale e assistenziale, sopporteranno inoltre direttamente gli oneri per tutti gli istituti contrattuali: ferie, festività, gratifica natalizia, ecc. e quanto previsto dal CCNL applicato.

Le tariffe di cui ai precedenti art. 1 e 2 sono state calcolate in modo da comprendere tutti i contributi ed istituti predetti tanto per prestatori d'opera che espletano la propria attività nel settore del facchinaggio riuniti ed operanti in cooperative, società ed organismi similari, quanto per i facchini liberi esercenti.

ART. 11.
ALTRE OPERAZIONI NON PREVISTE

In caso di disaccordo, le parti potranno chiedere l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro nel rispetto della normativa vigente.

ART. 12.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano salve le condizioni di miglior favore per i prestatori d'opera che espletano la propria attività nel settore del facchinaggio.

ART. 13.
SERVIZI DI POTABAGAGLI PRESSO AEROPORTI

Le tariffe per il servizio di potabagagli presso aeroporti vengono stabilite come segue:

scarico dal veicolo sostante all'ingresso dell'Aerostazione, trasporto e collocazione sulla pesa aeroportuale € 3,00 (tre/00) per ogni collo o bagaglio che abbia come somma delle tre dimensioni (altezza + lunghezza + larghezza) un massimo di mt 2 lineari e peso inferiore a kg. 30. Oltre tali dimensioni e peso, l'importo e da determinarsi fra le parti.

ritiro dal banco doganale o dal banco di riconsegna di bagagli, trasporto e carico sul veicolo sostante all'uso all'Aerostazione € 3,00 (tre/00) per ogni collo o bagaglio (vedi punto a).

ritiro dal banco doganale o dal banco di riconsegna, bagagli, trasporto e carico sul veicolo sostante nei parcheggi antistanti l'Aerostazione € 3,00 (tre/00) per ogni collo o bagaglio (vedi punto a).

Sosta del tacchino su richiesta del cliente oltre i primi quindici minuti € 4,50 (quattro/50) per ogni quindici minuti o frazione.

ART. 14.
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO

La committente è tenuta a pagare tassativamente le prestazioni entro trenta giorni dalla data di presentazione fattura

ART. 15.
COMPOSIZIONE DELLE TARIFFE

Ai sensi dell'art. 10, le tariffe previste dagli art. 1 e 2 e quelle calcolate applicando le percentuali di maggiorazione e riduzione previste dagli art. 3,4,6,7,8, e 9 sono composte secondo le previsioni normative e contrattuali di riferimento, nonché i costi generali di gestione amministrativa, sicurezza del lavoro, permessi sindacali, diritto allo studio e agli oneri fiscali e societari.

INFORTUNIO - MALATTIA E MATERNITA

Il trattamento economico spettante al prestatore d'opera e relativo alla malattia, maternità ed infortunio, deve rispettare le disposizioni della normativa vigente, degli Enti Previdenziali e del CCNL applicato anche nei limiti temporali previsti dal CCNL di riferimento.

11A01124

DECRETO 7 gennaio 2011.

Istituzione della commissione provinciale di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro di Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto l'art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, riguardante il tentativo di conciliazione presso le direzioni provinciali del lavoro;

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, così come sostituito dall'art. 31 della legge n. 183/2010;

Viste le prime istruzioni operative nella fase transitoria fornite con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 novembre 2010 a firma del segretario generale;

Considerata la necessità di procedere alla costituzione presso questa direzione provinciale del lavoro della commissione provinciale di conciliazione;

Considerato che la predetta commissione, ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 2010, è composta dal direttore della direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti dei lavoratori;

Esperiti gli atti istruttori finalizzati alla valutazione del grado di rappresentatività a livello territoriale delle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali sulla base dei criteri individuati con circolare di questo Ministero n. 14 dell'11 gennaio 1995 ed in particolare:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentanti delle singole organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;

2) partecipazione effettiva alla stipula dei contratti nazionali di lavoro e degli accordi integrativi provinciali ed aziendali;

3) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) ampiezza e diffusione della struttura organizzativa;

Valutati i dati statistici, le rilevazioni pubbliche e le informazioni disponibili;

Dato atto che i settori di attività prevalenti nell'ambito della provincia risultano essere: il commercio, l'industria, l'artigianato e l'agricoltura;

Rilevato che dall'istruttoria espletata nonché dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei suindicati criteri sono risultate maggiormente rappresentative, pur se con diverso grado di consistenza, le seguenti organizzazioni, operanti a livello provinciale, ai fini della nomina dei componenti della commissione provinciale di conciliazione:

a) per i datori di lavoro: Unione degli industriali - Confcommercio - C.N.A - Federazione provinciale Coldiretti;

b) per i lavoratori: CGIL - CISL - UIL - UGL;

Viste le designazioni pervenute;

